



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Basilicata

Il Magistrato Istruttore

Alla Provincia di Matera
in persona del Presidente p.t.

Oggetto: Riscontro nota n. 797 del 13.01.2023 - precisazioni deliberazione n. 13/2023/VSG.

In relazione alla nota in oggetto, acquisita in data 13.01.2023 al protocollo di questa Sezione n. 93, si rileva quanto segue. Per quanto concerne l'osservazione formulata dall'Ente in ordine alle modalità di calcolo a ritroso del termine di sottoscrizione della relazione di fine mandato – anche a voler assumere quale parametro di riferimento la data delle consultazioni elettorali (03.12.2022) – l'adempimento in questione sarebbe risultato comunque tardivo (27.10.2022).

Con riguardo invece all'attestazione datata e sottoscritta dal Collegio dei Revisori, si sottolinea che la stessa unitamente alla relazione è stata trasmessa dall'Ente in data 28.10.2022 ed è stata oggetto di analisi in sede istruttoria.

A tal proposito si evidenzia che l'Allegato A) - relativo allo schema tipo di relazione che i Presidenti delle Province sottoscrivono al termine del mandato elettivo, approvato con D.M. del 26.04.2013 - prescrive che nella dichiarazione di certificazione apposta in calce alla relazione (o in separato verbale) debba essere espressamente indicata sia la data sia il nome e cognome del revisore e/o dei revisori, essendo all'uopo previsto che nelle apposite righe *“Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti”*.



Pertanto, tenuto conto di tali specifiche modalità di compilazione legislativamente previste, la (sola) apposizione di firma digitale - peraltro in modalità grafica c.d. *“invisibile”* - non può considerarsi sufficiente ai fini del pieno e corretto assolvimento dell’obbligo di certificazione ove non sia accompagnata dall’osservanza di tale ulteriore adempimento. Ad ogni buon conto si ribadisce che tanto la omessa quanto la tardiva certificazione da parte dell’organo di revisione della relazione di fine mandato sono foriere delle medesime conseguenze pratiche ovvero di alterare irrimediabilmente la tempistica prevista dall’art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, in quanto, come recentemente affermato dalle Sezioni Riunite in speciale composizione di questa Corte, redazione - certificazione - controllo - pubblicazione costituiscono *“tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare “buon andamento” e “trasparenza”, entrambi poli del meccanismo disegnato dal legislatore per rendere effettivi, nell’ultima fase delle consiliature locali, i principi di coordinamento della finanza pubblica e di unità economica e giuridica del Paese”* (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 28/2019/DEL.C).

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Dott. Lorenzo Gattoni